

TRIBUNALE DI TRAPANI
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI

Disposizioni generali

Le indicazioni del Protocollo si riferiscono alle cause da trattare con il rito ordinario, il rito del lavoro, il rito locatizio, il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., il rito cautelare, le esecuzioni, nonché per le udienze civili dei procedimenti familiari, prefallimentari

1-le udienze verranno tutte celebrate a parte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c.;

2-In via preferenziale, ove la tipologia delle cause lo renda praticabile, sarà attuata la trattazione scritta delle cause, ferma restando la possibilità per i difensori di richiedere la trattazione tramite collegamento da remoto. La richiesta di trattazione da remoto dovrà essere formulata almeno dieci giorni prima dell'udienza (virtuale) fissata per la trattazione scritta e dovrà essere motivata: il magistrato precedente (ovvero il Presidente della Sezione se si tratti di procedimento per il quale è prevista l'udienza collegiale) provvederà sulla richiesta e, nel caso di ammissione alla trattazione scritta, fornirà alle parti costituite tutte le indicazioni del caso.

Resta inteso che, per quei procedimenti che vedono la partecipazione necessaria delle parti, si procederà alla trattazione orale in udienza, alla presenza dei difensori e delle parti medesime: in questi casi, le trattazioni verranno fissate *ad horas*: i magistrati, i difensori e le parti sono tenuti al massimo rispetto degli orari fissati. Al fine di limitare il numero delle persone partecipanti all'udienza, va esclusa la partecipazione all'udienza

“fisica” di praticanti e tirocinanti ed ogni magistrato avrà cura di fissare un numero di udienze che consentano la trattazione *ad horas* ed evitino la formazione di assembramenti di parti e di difensori in attesa del proprio turno di udienza;

3-qualora si proceda con l’udienza da remoto, la oggettiva complessità delle procedure e l’esigenza di curare un collegamento affidabile comportano la necessità di fissare un numero limitato di procedimenti per udienza: i singoli magistrati, quindi, dovranno curare che, per ogni udienza da remoto, sia fissato un congruo numero di procedimenti;

4-L’utilizzo degli applicativi Teams ovvero Skype for Business va previsto anche per lo svolgimento delle camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze, anche qualora non siano immediatamente successive all’udienza ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi delle parti;

5-i procuratori delle parti, così come i consulenti, i curatori ed in generale tutti i professionisti che debbano interloquire con i magistrati e con le cancellerie dovranno formulare le loro istanze, richieste di chiarimenti ed altro **esclusivamente** per via telematica ovvero utilizzando l’indirizzo istituzionale di ciascun magistrato ovvero di ciascun ufficio. Qualora si ravvisi la necessità di una interlocuzione di persona, si procederà previo appuntamento telefonico

Con riferimento alla gestione delle due diverse tipologie di udienza (trattazione scritta e collegamento da remoto) si prevede quanto segue.

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020 -

L’udienza mediante scambio di note scritte potrà essere disposta nei seguenti casi:

- a) *udienza ex art 183 c.p.c: qualora una delle due parti si sia costituita il giorno dell'udienza, il giudice, previa verifica della effettiva costituzione ed acquisizione della comparsa/memoria da parte della cancelleria, concederà termine di otto giorni per repliche;*
- b) *udienza di precisazione delle conclusioni;*
- c) *udienze di ammissione delle prove, all'esito del deposito delle memorie ex art 183, comma 6 c.p.c;*
- d) *udienze di giuramento del ctu e udienza nei procedimenti per ATP;*
- e) *udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU e di richiesta di chiarimenti alla ctu;*
- f) *le udienze di Lavoro e di Locazioni ex art. 420 c.p.c.; i procedimenti ex L. 92/2012; procedimenti ex art 28 L. 300/1970. Con riferimento alle cause di lavoro, con le brevi note di trattazione scritta ciascuna parte potrà inserire una proposta transattiva rivolta alle altre parti. Il giudice, con successivo provvedimento, formulerà una proposta conciliativa concedendo un termine di quindici giorni alle parti per l'accettazione o il rifiuto, fatti salvi i diritti di prima udienza.*

In caso di accettazione della proposta, il GL per il tramite della Cancelleria comunicherà alle parti l'udienza da tenersi secondo la modalità ordinaria dopo il 30 giugno, disponendo la comparizione personale delle parti o dei procuratori muniti di procura speciale al fine della sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale; in alternativa, i difensori delle parti potranno formulare richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione stragiudiziale, ed in tal caso il GL, per il tramite della Cancelleria, fisserà udienza di trattazione scritta anche prima del 30 giugno e adotterà il provvedimento "fuori udienza".

Nel caso di rifiuto della proposta conciliativa formulata dal G.L., quest'ultimo assegnerà termine sfalsato alle parti per interloquire e

controdedurre in ordine alle rispettive difese e svolgere le ulteriori attività previste a pena di decadenza dall'art. 420 c.p.c.

g) l'udienza di discussione nei procedimenti di rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.,

h) procedimenti cautelari, ferma restando la possibilità per i difensori di chiedere la trattazione in via ordinaria;

l) udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281 sexies c.p.c. e nel rito del lavoro e locatizio ex art 429 c.p.c);

m) trattazione di istanze interinali e cautelari da trattare anticipatamente rispetto alla data della prima udienza solo se le parti sono già costituite;

n) udienza di esecuzioni mobiliari o immobiliari ove il debitore non è costituito.

È sempre consentita, ove se ne ravvisi l'opportunità da parte del magistrato procedente, anche in seguito a motivata richiesta delle parti, disporre l'udienza da remoto ovvero l'udienza fisica.

Il Giudice provvederà, invece, a differire a data successiva al 30.6.2020 tutte le cause in cui dovranno essere escussi testimoni o si dovrà espletare l'interrogatorio formale.

Il Tribunale provvederà, altresì, a differire a data successiva al 30.6.2020 tutti i procedimenti fallimentari.

TRATTAZIONE ORDINARIA con la presenza fisica in udienza nei seguenti casi:

- Udienza di sfratto per morosità e di licenza per finita locazione nelle quali il convenuto non è costituito,
- Prima udienza di pignoramento presso terzi;

ATTIVITA' PRELIMINARE DI UDIENZA

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ovvero ribadire o modificare le loro richieste ovvero chiedere un motivato differimento dell'udienza. I termini, di massima, dovrebbero individuarsi in 8 giorni prima per le note e 4 giorni prima dell'udienza per le repliche.
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:
a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorreranno i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti

istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

- 6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Va prevista la possibilità di procedere al giuramento del ctu per via telematica anche per iscritto: a tal fine, dopo che il giudice abbia disposto la consulenza indicando i quesiti nominando il consulente, dovrà essere concesso alle parti un breve termine di giorni 7 per proporre eventuali osservazioni al quesito od altre questioni inerenti la consulenza disposta; decorso questo termine il giudice procederà a definire il quesito, trasmetterà l'ordinanza al ctu il quale depositerà entro tre giorni o nel termine stabilito dal giudice, per via telematica e sottoscritta con firma digitale, l'accettazione dell'incarico e la formula di impegno, chiedendo i termini necessari all'espletamento della consulenza ed ogni altra richiesta; all'esito, il giudice emetterà un ulteriore provvedimento con il quale concederà i termini per lo svolgimento della perizia, la presentazione di osservazioni e quant'altro necessario al suo espletamento;

>altre udienze (quali quelle fissate ai fini della sospensiva) i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice entro cinque giorni dall'udienza già fissata, adotterà il provvedimento del caso);

>all'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno

in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio ovvero potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo lettera g) DL 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o in tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020;

- 7) il Giudice procederà alla fissazione di nuova udienza secondo le modalità che riterrà più opportune (trattazione scritta o collegamento da remoto) qualora, nel termine assegnato, non venga depositato alcun atto ovvero non pervenga alcuna comunicazione di sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio ovvero alcuna richiesta di motivata di rinvio;
- 8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice chiederà ai procuratori delle parti di depositare le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 9) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020 -

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione della celebrazione dell'udienza da remoto tramite applicativo microsoft teams.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde verificare la modalità di celebrazione dell'udienza da remoto.

I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo entro quattro giorni dalla celebrazione dell'udienza una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (NON PEC) nonché i recapiti di un eventuale sostituto processuale (che potrà effettuare il collegamento con il proprio link tramite il proprio applicativo microsoft teams), attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo;

eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la “consolle d’udienza” potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa;

10. se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso dell’applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all’oggettiva

difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, il DGSIA:

a) garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;

b) garantisce ai magistrati togati ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

c) avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze

Gestione delle udienze civili dei procedimenti in materia di famiglia

Cause insuscettibili di rinvio d'ufficio

Rientrano in tale tipologia di cause quelle di cui agli artt.316 bis, 156 comma 6 c.c. e 8 u. c. legge n.898 /1970 che pertanto, non essendo suscettibili di rinvio saranno trattate dal Giudice alle udienze fissate

Inoltre, rientrano ontologicamente in tale categoria di cause anche quelle *familiari* che, pur non essendo proponibili attraverso gli istituti sopra indicati, possono assumere rilievo di istanze urgenti, in quanto attinenti ad obbligazioni alimentari proposte in procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, ovvero alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e alle condizioni di affidamento di figli quando si trovino in collocamento etero familiare o comunitario o sia segnalata dai Servizi Sociali o documentata dalle parti una condizione di grave disagio degli stessi minori: in siffatte situazione, l'urgenza potrà e essere rappresentata anche dalle parti interessate ed il Giudice adotterà le conseguenziali decisioni in tema di trattazione.

Quanto alla restante gestione delle udienze – sia presidenziali sia istruttorie delle cause familiari in questione – dal 12 maggio sino al 30 giugno 2020 avranno operatività le seguenti ulteriori intese

TRATTAZIONE SCRITTA

Saranno trattati con la trattazione scritta i seguenti procedimenti:

- udienza presidenziale nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto: entro la data fissata nel decreto Presidenziale le parti faranno pervenire una nota congiunta, da esse sottoscritta, con la quale insisteranno nelle intese precisate in ricorso, dando atto della inutilità del tentativo di conciliazione per effetto di una definitiva disgregazione dell'unità familiare;
- udienza ex art. 183 c.p.c. (verifica del contraddittorio, richiesta sentenza non definitiva sullo status, concessione termini 183 VI comma cpc);
- udienza ex art. 184 c.p.c. (ammissione mezzi istruttori), udienza di precisazione delle conclusioni;
- giuramento CTU e qualsiasi udienza di discussione in corso di causa (es. esame CTU);
- udienza di modifica dei provvedimenti provvisori (art 709, 4 comma cpc e art. 4, comma 8, L. 898/1970): poiché la comparizione personale delle parti non è richiesta *ex lege*, l'udienza può avvenire con trattazione scritta;
- udienze successive alla prima udienza dei giudizi camerali;
- procedimenti ex art. 316 bis c.c.;
- udienze sulle istanze urgenti e cautelari.

In tutti i casi va concessa alle parti la possibilità di depositare note scritte, ulteriori rispetto al ricorso o alle memorie previste dal c.p.c., almeno 8 giorni

prima dell'udienza, con le quali ribadire o modificare le loro richieste ovvero chiedere un motivato differimento dell'udienza ed eventuali repliche almeno 4 giorni prima.

Inoltre, il Giudice valuterà se disporre un ulteriore rinvio fissando o una nuova trattazione scritta o una udienza da remoto o, anche, disponendo la comparizione personale delle parti.

Dalla data dell'udienza decorre il termine per il Giudice per il deposito del provvedimento richiesto.

TRATTAZIONE ORDINARIA CON LA PRESENZA FISICA IN UDIENZA

Preliminarmente rimane ferma l'adozione di adeguate misure di prevenzione dal contagio e, quindi, la trattazione di un procedimento per volta in un'aula che consenta di mantenere la distanza adeguata tra le parti del processo, il magistrato ed il suo assistente, nonché la fissazione *ad horas* di ciascun procedimento, in modo da evitare la formazione di assembramenti di parti e di difensori in attesa del proprio turno di udienza.

Saranno trattati in via ordinaria, ossia con la comparizione delle parti, i seguenti procedimenti:

- Udienza presidenziale nel giudizio contenzioso di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, procedimenti ex art 709 ter cpc.;
- udienza escussione testi e udienze di ascolto del minore;
- ordini di protezione art. 342 bis cc e 736 bis cpc, procedimenti per alimenti.

In tutti i casi sopra indicati sarà possibile procedere, su richiesta motivata delle parti che pervenga almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, alla trattazione da remoto: con riferimento all'ascolto del minore, l'udienza potrà

essere effettuata da remoto soltanto qualora il minore si trovi in una struttura di accoglienza.

Nella calendarizzazione delle udienze deve essere data priorità alle separazioni giudiziali, giusta l'assenza di una regolamentazione interinale.

Vanno poi a parte regolate alcune tipologie di procedimenti le cui udienze possono essere tenute nelle diverse modalità a seconda del caso concreto:

>prima udienza nei giudizi camerale per la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio.

In questi procedimenti, non è prevista ex lege la comparizione personale delle parti: pertanto all'esito della prima udienza e della discussione delle parti, poi, va emesso un provvedimento provvisorio. Di conseguenza le modalità di trattazione saranno alternativamente, le seguenti:

-con la comparizione fisica delle parti;

-con la trattazione scritta;

-con l'udienza da remoto;

>Prima udienza nei giudizi camerale per la modifica dei provvedimenti di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, nonché per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio, unione civile.

In questi procedimenti, non è prevista ex lege la comparizione personale delle parti: di conseguenza le modalità di trattazione potrebbero essere alternativamente, le seguenti:

-con la comparizione fisica delle parti;

-con la trattazione scritta;

-con l'udienza da remoto;

Anche in questi casi, qualora siano stati dati i termini per la trattazione scritta ovvero sia stata fissata l'udienza da remoto, va concessa alle parti la

possibilità di depositare note scritte, ulteriori rispetto al ricorso o alle memorie previste dal c.p.c., almeno 8 giorni prima dell'udienza, con le quali ribadire o modificare le loro richieste ovvero chiedere un motivato differimento dell'udienza.

Il Giudice valuterà, quindi, se disporre un ulteriore rinvio fissando una nuova udienza, secondo le modalità che riterrà più opportune.

Il Presente protocollo avrà una durata corrispondente alla operatività della legislazione emergenziale diretta a contenere la epidemia da COVID-19.

Trapani, 27 aprile 2020

Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Francesco
(*giusta delega*)
confirma

Il Presidente del Tribunale

TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Segreteria

Oggi

27/04/2020

Nicola P.